



Circolare informativa n. 11 del 01 luglio 2019

LA FATTURA ELETTRONICA DAL 01 LUGLIO 2019

(Circolare n. 14/2019 A.E. – Decreto Crescita)

Dal 1^a luglio 2019 nuove modalità di emissione delle e-fatture.

FATTURA IMMEDIATA

- Può essere **emessa entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (cessione del bene, pagamento del servizio, atto notarile per beni immobili);
- La fattura **deve riportare la data di effettuazione** dell'operazione. L'emissione (= invio allo SDI) dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

FATTURA DIFFERITA


- Per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o altro documento equipollente, la fattura differita può essere emessa (= trasmessa allo SDI) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione;
- Nella fattura differita vanno indicati gli estremi del ddt o dei documenti analoghi;
- Nel caso di più cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese, **indicare come "data fattura" la data dell'ultima operazione.**

N.B.

Rimane fermo che, sia in caso di fatture "immediate" che in caso di fatture "differite", l'imposta sul valore aggiunto deve concorrere nella liquidazione periodica del mese di effettuazione dell'operazione.


Esempio: Fattura immediata.

Caso 1.



Esempio: Fattura differita

Caso 2.



ATTENZIONE

Le FATTURE CARTACEE (ad esempio: forfettari che non si avvalgono della fatturazione elettronica, oppure fatture emesse per prestazioni sanitarie) possono essere emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione: nel documento dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (se diversa dalla data di emissione del documento).

L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA

LE FATTURE DI ACQUISTO

- **Soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture di acquisto e le bollette doganali. Nulla vieta comunque la possibilità di continuare ad attribuire un numero progressivo alle fatture/bollette ricevute;
- Rimane l'obbligo di annotare i documenti nel registro acquisti attribuendo un **ordine progressivo alle registrazioni**.

LE FATTURE EMESSE

- L'annotazione nel registro delle fatture emesse deve avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione** delle operazioni;
- **E' possibile** indicare nel registro delle fatture emesse **la data riportata nel campo "Data"** del file xml (data di effettuazione dell'operazione).

In questo caso, la numerazione progressiva delle fatture potrebbe non rispettare l'ordine cronologico di emissione delle fatture.

Per l'Agenzia, il contribuente ha piena libertà di scelta su come annotare tali fatture: in base al gestionale utilizzato, si potranno utilizzare, ad esempio, una specifica codifica oppure registri sezionali.

Ad esempio:

Cessione del 01.10.2019 => fattura n. 90 datata **01.10.2019** ed emessa contestualmente allo Sdi l'01.10.2019
=> fattura annotata nel registro iva l'01.10.2019

Cessione del 28.09.2019 => fattura n. 100 datata **28.09.2019** ma emessa allo Sdi l'08.10.2019
=> fattura annotata nel registro iva entro il 15.10.2019

LE SANZIONI

Violazione	Sanzione
Degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA	Dal 90% al 180% dell'imposta Da 250 € a 2.000 €
Degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette all'IVA	Dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati

